Codice A1501C
D.D. 17 giugno 2025, n. 349
"Servizio di controllo dei progetti finanziati e/o autorizzati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e/o cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei. Periodo di programmazione 2014-2020 e 2021-2027'' - CIG N. 90281129B3. Autorizzazione modifica A.T.I.

ATTO DD 349/A1501C/2025 DEL 17/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500B - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, FORMAZIONE E LAVORO
A1501C - Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE

OGGETTO: "Servizio di controllo dei progetti finanziati e/o autorizzati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e/o cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei. Periodo di programmazione 2014-2020 e 2021-2027" – CIG N. 90281129B3. Autorizzazione modifica A.T.I.

Premesso
- che con Determinazione n. 727 del 6/12/2021 la Regione Piemonte ha indetto una procedura aperta di gara per l'affidamento del Servizio di controllo dei progetti co-finanziati dal Fondo sociale Europeo ed Europeo plus. Periodi di programmazione 2014 -2020 e 2021-2027;
- che con Determinazione n. 229 del 23/5/2022 il servizio di controllo menzionato è stato aggiudicato all'A.T.I. PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES S.r.l. - ARCHIDATA S.r.l., corrente in Milano;
- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 14/11/2022.

Dato atto
- che nel documento di gara unico europeo le componenti dell'A.T.I. hanno dichiarato di partecipare alla procedura di gara:

- PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES S.r.l. in qualità di mandataria per il 60% (di seguito (Protiviti)
- ARCHIDATA S.r.l., in qualità di mandante (di seguito Archidata)

- che con nota prot.00025824 del 04/06/2025 la Società Protiviti ha richiesto alla Stazione Appaltante di autorizzare la modifica della ripartizione, dichiarata nell'offerta, delle quote di partecipazione all'esecuzione del contratto previste nell'Associazione Temporanea d'Impresa. La richiesta è motivata dalla sopravvenienza di esigenze tecniche e organizzative, non prevedibili in fase di predisposizione dell'offerta, che hanno reso necessario una marcata differenza nel contributo

operativo fornito dai due partner, non pienamente prevedibile nella fase di pianificazione iniziale. Nello specifico si rende necessario che Protiviti Government Services assuma un ruolo operativo preponderante, occupandosi in via prioritaria delle attività di controllo in loco, presso le sedi dei soggetti sottoposti a verifica. Tali attività comportano, per la Società Protiviti, un impiego intensivo di risorse, una pianificazione logistica continuativa e una presenza costante sul territorio. La Società Archidata, avendo svolto principalmente controlli in ufficio e verifiche amministrativo-contabili, è impegnata sia in termini temporali che organizzativi in misura inferiore a quanto preventivato in sede di offerta.

Verificato che
nei diversi stati di avanzamento è emerso effettivamente un diverso coinvolgimento, nell' esecuzione del contratto, delle componenti dell'Associazione temporanea di Impresa, rispetto a quanto previsto in sede di offerta.

Richiamata
la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 9 del 27/5/2021 che al punto 15 ha sostenuto che "*Si può quindi fondatamente ritenere che la deroga all'immodificabilità soggettiva dell'appaltatore costituito in raggruppamento, tale da evitare in fase esecutiva la riapertura dell'appalto alla concorrenza e, dunque, l'indizione di una nuova gara, sia solo quella dovuta, in detta fase, a modifiche strutturali interne allo stesso raggruppamento, senza l'addizione di nuovi soggetti che non abbiano partecipato alla gara (o, addirittura, che vi abbiano partecipato e ne siano stati esclusi), ciò che contraddirebbe la stessa ratio della deroga, dovuta a vicende imprevedibili che si manifestino in sede esecutiva e colpiscano i componenti del raggruppamento, tuttavia senza incidere sulla capacità complessiva dello stesso raggruppamento di riorganizzarsi internamente, con una diversa distribuzione di diversi compiti e ruoli (tra mandante e mandataria o tra i soli mandanti), in modo da garantire l'esecuzione dell'appalto anche prescindendo dall'apporto del componente del raggruppamento ormai impossibilitato ad eseguire le prestazioni o, addirittura, non più esistente nel mondo giuridico (perché, ad esempio, incorporato od estinto).*

Considerato che
è interesse dell'Amministrazione conservare il rapporto contrattuale, privilegiandone la continuità e la prosecuzione in funzione della più celere esecuzione del servizio;
la modifica richiesta opera solo nell'organizzazione interna del raggruppamento, senza innesti dall'esterno o sostituzioni, non inficiando in alcun modo la *par condicio* dei partecipanti alla gara, ed è dovuta a ragioni imprevedibili in sede di offerta, come meglio sopra specificato.

Ritenuto
di autorizzare la modifica della ripartizione, all'interno dell'Associazione Temporanea di Impresa delle quote di partecipazione all'esecuzione del contratto della Società PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES S.r.l. mandataria, che passano dal 60% al 75%, con conseguente riduzione della partecipazione della Società Archidata mandante che passa dalla quota del 40% alla quota del 25%.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

- la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

DETERMINA

per le ragioni e finalità espresse in premessa:
di autorizzare la modifica della ripartizione, all'interno dell'Associazione Temporanea di Impresa, delle quote di partecipazione all'esecuzione del contratto della Società PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES S.r.l. mandataria, che passano dal 60% al 75%, con conseguente riduzione della partecipazione della Società Archidata mandante che passa dalla quota di 40% alla quota di 25%.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto" e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A1501C - Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE)
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili